

Registro Generale n. 699/2022

pubblicata il 09/05/2022

Reg. dello Staff 27 / 2022



**CITTA' DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Staff AVVOCATURA COMUNALE**

---

**Oggetto:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLO STAFF AVVOCATURA COMUNALE ALLA DATA DEL 31/12/2021.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 699/2022pubblicata il 09/05/2022Reg. dello Staff 27 / 2022

## Staff AVVOCATURA COMUNALE

---

Agostino Rosselli

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLO STAFF AVVOCATURA COMUNALE ALLA DATA DEL 31/12/2021.

#### Il Direttore di Staff

##### PREMESSO CHE

- l'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni*";

- l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011 precisa che "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*";

- il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, precisa come tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a

verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l' affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

- Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

i crediti di dubbia e difficile esazione;

- ✓ i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- ✓ i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- ✓ i debiti insussistenti o prescritti;
- ✓ i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- ✓ i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

- Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità utilizzando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

Richiamata la nota del Dirigente del Settore 13 id. fl. n.552 del 17/02/2022 con la quale sono state declinate le verifiche che ogni singolo Dirigente dell'Ente ha l'obbligo contabile di effettuare al fine della conservazione, cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;

Rilevato che spetta ai Dirigenti, sulla base della documentazione esistente, di provvedere:

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevate nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono da conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

Considerato che ai residui attivi e passivi conservati nelle partite di giro e nei servizi conto terzi non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui dello Staff Avvocatura Comunale alla data della presente determinazione ed in modo particolare:

- sono stati riscontrati, ai fini della loro eliminazione, residui passivi ai quali non era più collegata l'obbligazione giuridica sottostante, ovvero, se pur collegata ad una obbligazione giuridica, che risultavano prescritti in quanto non risultano effettuati da parte del creditore atti interruttivi della prescrizione nelle seguenti forme:
- sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 e.e.), il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 e.e. (art. 2943 comma 4 e.e.) o, infine, e) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art.

2944 e.e.);

- non sono stati riscontrati residui passivi la cui obbligazione giuridica risulta ancora in essere, che debbano essere cancellati e reimputati in relazione alla loro esigibilità;
- per i residui passivi, derivanti dalla competenza, per i quali non è pervenuta la fattura entro il 31/12/2021 ma che devono essere conservati perché la relativa prestazione/fornitura è stata effettuata entro il 31/12/2021;
- per i residui, derivanti da esercizi precedenti al 2021, è stata verificato il mantenimento dell'obbligazione giuridica sottostante.

Considerato che:

- non sono stati riscontrati residui attivi da cancellare per essere reimputati;
- sono stati conservati unicamente i residui attivi, il cui credito risulta scaduto ed esigibile nell'esercizio 2021

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza dello Staff Advocatura Comunale allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., evidenziando per ogni residuo la ragione giuridica del suo mantenimento, cancellazione o reimputazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 16227 del 11/02/2022 con cui è stato confermato l'incarico di dirigente dello Staff Advocatura Comunale;

Vista la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147- bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Staff come da allegati alla presente (Allegati A e B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e così riassunti:
  - ✓ mantenuti a residui attivi e passivi derivanti dalla competenza, unicamente quelli per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2021;
  - ✓ mantenuti a residui attivi e passivi derivanti dai residui, unicamente quelli per cui esistono obbligazioni perfezionate e che erano esigibili negli anni in cui sono stati assunti.
2. Di dichiarare sotto la propria responsabilità che i residui passivi mantenuti a bilancio sono riferiti a spese non pagate e liquidabili, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio 2021 o precedenti;
3. Di dare atto che, in relazione ai residui attivi conservati, per i quali sussistono le relative obbligazioni giuridiche scadute, il Dirigente del Settore 13 dovrà procedere alla verifica del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e qualora necessario procedere all'eventuale integrazione;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere, sulla base delle sopra indicate risultanze, alle dovute operazioni di contabilizzazione.

.

### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Accertamenti mancanti
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Residui spesa 2020-2021

Cosenza 29/04/2022

Il Direttore di Staff

Agostino Rosselli

---

### Parere di Regolarità Contabile

***Si esprime parere favorevole.***

le operazioni contabili richieste sono state regolarmente effettuate.

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARICosenza 09/05/2022\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo